

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso, data dell'udienza già fissata con ordinanza n. 12550/2019:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 14996/2018 camera di consiglio del 23 ottobre 2019;

2. Nome del ricorrente:

| COGNOME | NOME | CODICE FISCALE |
|----------|---------|------------------|
| GIORGINI | CARMELO | GRGCML98R17C351R |

2.1. Indicazione delle amministrazioni intimare:

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*,
l'**Università degli Studi di Catania** ,
l'**Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro**,
l'**Università degli Studi di Foggia** in persona del rispettivo Rettore *pro tempore*,
il **Cineca**
e nei confronti dei controinteressati in atti

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Atti impugnati in ragione della condizione di soggetto affetto da disabilità

A) del verbale di concorso nella parte in cui la Commissione fornisce a parte ricorrente degli ausili non conformi alla previsione di legge e comunque inadeguati allo scopo di legge;

B) del D.M. 337/18 e relativi allegati nella parte in cui, anche interpretato, non permette l'immatricolazione del ricorrente e con particolare riferimento all'articolo secondo cui "*candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA – ... 2) Per quanto attiene ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n. 170/2010 citata in premessa, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7*";

C) *ove occorrer possa*, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 337/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 10, 15, 17, 20.

D) della prova di ammissione predisposta dal MIUR nella parte in cui non risulta dagli atti preparatori della Commissione se sia tenuto conto che i quesiti somministrati non fossero discriminatori nei confronti dei soggetti affetti da disabilità come quella di parte ricorrente;

E) del provvedimento non conosciuto con il quale al ricorrente non è stata concessa la possibilità di fruire di un adeguato tutor durante la prova.

1) del D.M. del 26 aprile 2018 n. 337 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19 e dei relativi allegati;

1bis) del medesimo D.M. n. 326/18 anche nella parte in cui dispone (art. 4) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero "avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia";

1 ter) del medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che "*la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti*" così distinti "*due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica*";

1 quater) dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che "*il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR*";

2) *ove occorrer possa*, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 26 aprile 2018 n. 337, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.

5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2018/2019 pubblicata sul sito www.university.it, in data 2 ottobre 2018, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 337/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 11, 20 e 41 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva;

11) del D.M. 337/2018, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

14) del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 524 nella parte in cui limita a soli 9779 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 523 nella parte in cui limita a soli 1.096 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;

15) del decreto ministeriale n. 326/2018 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

A) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 34 e 97 COST. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PA. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA L. 170 del 2010.

1. Parte ricorrente risulta affetto dalla patologia esposta in premesse e provata dalla documentazione in atti, e pertanto al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea, provvedeva a depositare presso lo sportello disabili regolare domanda per usufruire degli strumenti compensativi di legge. L'Ateneo gli consentiva di fruire di un tempo aggiuntivo pari al 50 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione senza alcuna altra delle altre misure compensative previste dalla normativa vigente. Inoltre veniva ammesso a partecipare alla prova in aula riservata a soggetti fruitori che, come lui, avevano la possibilità di fruire del tempo aggiuntivo ma minore del suo (30%). Nessuno dei partecipanti presenti in aula, difatti, aveva problemi di vista (essendo tutti D.S.A.) ragion per cui al momento della consegna di costoro l'aula era inevitabilmente diventata un caos rendendo inutile l'ulteriore tempo aggiuntivo concesso.

Invero è la stessa certificazione medica rilasciata da struttura pubblica che chiarisce all'Ateneo che parte ricorrente è idoneo a partecipare al concorso di ammissione purchè venga messo in condizioni idonee a

svolgere la prova d'esame, utilizzando le misure dispensative e compensative prescritte dalla L.n. 170 del 2010.

Nonostante la certificazione medica consegnata all'ateneo citava espressamente la necessità del ricorrente di dover usufruire, al fine di concorrere in parità di condizione con gli altri candidati, dell'utilizzo di una serie di supporti per permettergli di concorrere a parità di condizione con gli altri candidati, nulla ad eccezione del tempo aggiuntivo, veniva concesso. A differenza di quanto vuol provare a schematizzarsi con formule stereotipate e vuote, la galassia della disabilità non ha una soluzione buona per ogni stagione. Ogni soggetto deve essere trattato in maniera individualizzata perché tali sono le sue peculiarità e tale è la sua disabilità. Fornire del tempo aggiuntivo (per di più nelle condizioni rappresentate) ad un candidato che alcune domande del test non può comunque leggerle è, di fatto, inutile. Ciò solo basterebbe per la declaratoria di illegittimità della mancata ammissione.

2. In disparte tale mancata concessione, la prova non veniva affatto fatta svolgere in maniera conforme a Legge giacché, nell'ultimi venti minuti utili per la conclusione della prova e la copiatura, la Commissione ha creato un clima nel quale, proprio per un soggetto affetto dalle patologie del ricorrente, è impossibile concentrarsi e lavorare serenamente.

In tale frangente, infatti, si è consumata la più tragicomica delle situazioni. Il tempo aggiuntivo, che altri Atenei concedono dopo la consegna di tutti gli altri candidati congelando il tempo speso per la consegna di questi ultimi e la "ricreazione" di un clima sereno e confacente ad un esame, veniva concessa proprio alla fine della prova quando tutti gli altri studenti (quelli con il 30% in più mentre lui fruiva del 50%) stavano consegnando la prova.

Può immaginarsi l'enorme confusione e rumore venutisi a creare all'interno dell'aula nel momento dell'inizio del tempo aggiuntivo concessogli tale da venirgli impedito altresì di copiare correttamente la prova, incappando in alcuni errori di trascrizione e copiatura che ne hanno pregiudicato il risultato.

La vergogna e l'imbarazzo diventano papabili quando al momento della riconsegna dei plichi gli altri candidati (anch'essi con disabilità) chiedevano della motivazione per la quale il ricorrente stesse ancora scrivendo.

La Commissione non solo non concedeva al ricorrente tutti i supporti indicati nella certificazione medica, ma coscientemente non permetteva al ricorrente nemmeno di usufruire del tempo aggiuntivo concesso omettendo di collocarlo in un'aula apposita. Diversamente agendo, il ricorrente non poteva nemmeno usufruire dell'unico beneficio concesso.

3. Complessivamente la gestione della prova pensata dall'Ateneo, quindi, ha dato esiti disastrosi essendo impossibile, per qualsiasi dislessico, in tali condizioni riuscire a rassegnare una sola domanda corretta.

Come ben percepito da codesto On.le T.A.R. in subiecta materia *"Rilevato che alla ricorrente, disabile rispetto agli altri concorrenti in quanto affetta da "Dislessia" non appaiono essere state offerte in sede di svolgimento delle prove a test, le condizioni e gli strumenti appropriati a tale suo particolare stato; che pertanto appaiono sorrette da sufficienti elementi di buon esito le censure della stessa candidata con le quali lamenta di non essere stata messa in grado di concorrere, mediante strumenti appropriati al suo particolare stato, in condizioni di parità con gli altri candidati; che per quanto sopra si ravvisano i presupposti per l'esaudimento della domanda cautelare della ricorrente che consentono la ammissione con riserva della stessa al Corso di laurea di cui trattasi"* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 3 febbraio 2012, n. 462).

Gli artt. 2, 3, 34 e 97 Cost. trovano fondamento e riscontro nella tutela dei diritti inviolabili dell'uomo in cui rientra sia il diritto allo studio sia il principio di parità di trattamento di tutti i cittadini con particolare riferimento al problema di disabilità dell'istante. Ad ogni cittadino deve essere garantita la possibilità di esprimere le proprie potenzialità in condizioni di parità evitando non solo le discriminazioni derivanti da questioni politiche e/o sociali, ma altresì quelle derivanti da condizioni personali quali ad esempio l'esistenza di un deficit nell'apprendimento. Compito del Legislatore è quello di rimuovere ogni tipo di ostacolo che possa impedire il realizzarsi della tutela dei diritti previsti nella Carta Costituzionale. La legge n. 170/2010 si iscrive perfettamente nel quadro della tutela dei diritti inviolabili garantendo, promuovendo ed assicurando i servizi necessari per la tutela dei soggetti affetti da dislessia e il loro inserimento in condizioni di parità nell'ambito sociale. L'art. 5 della L. 170 del 2010 stabilisce che *"1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso di cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'Università"*

nonché gli esami universitari”. Il riferimento normativo, dunque, appare piuttosto chiaro ovvero allo studente affetto da dislessia devono essere garantiti tutti i mezzi necessari tali da permettergli di concorrere in condizione di parità con gli altri partecipanti al concorso pubblico nel rispetto sia delle indicate previsioni costituzionali sia dei principi fondamentali del diritto amministrativo quali quelli di legalità, buona amministrazione e imparzialità, i quali richiedono che l'attività amministrativa sia svolta secondo le modalità più idonee ed opportune al fine della efficacia, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, con il minor sacrificio dei singoli a cui deve assicurarsi parità di trattamento nel rispetto delle norme dell'ordinamento.

Non ha senso alcuno, al contrario, dare a tutti gli stessi strumenti (tempo aggiuntivo e calcolatrice). Perché la disabilità, per definizione, non è uguale in un soggetto rispetto ad un altro. A differenza di quanto vuol provare a schematizzarsi con formule stereotipate e vuote, la galassia della disabilità non ha una soluzione buona per ogni stagione. Ogni soggetto deve essere trattato in maniera individualizzata perché tali sono le sue peculiarità e tale è la sua disabilità. Fornire la calcolatrice e il tempo quando la certifica prevede ben altro è, di fatto, inutile.

Per quanto sopra esposto si può configurare, dunque, in capo all'Amministrazione la violazione di tutti i riferimenti normativi e costituzionali richiamati; l'Università non solo veniva meno ai principi fondamentali che sottendono all'azione amministrativa, ma per di più non forniva un'adeguata tutela al diritto fondamentale allo studio di parte ricorrente che veniva discriminato per la propria situazione personale.

B. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La prova predisposta dal MIUR era rappresentata da un test di 60 (centoventi) quesiti a risposta multipla. Molte tra queste non potevano essere somministrate a candidati affetti dalla disabilità di parte ricorrente giacché il testo era eccessivamente lungo e complesso e, soprattutto, corredato da immagini. Le domande, invece, dovevano essere brevi e coincise ed i grafici, ove esistenti, dovevano essere spiegati vocalmente da un tutor.

Vi è, quindi, anche una discriminazione legata alla qualità delle domande somministrate.

A differenza di quanto vuol provare a schematizzarsi con formule stereotipate e vuote, la galassia della disabilità non ha una soluzione buona per ogni stagione. Ogni soggetto deve essere trattato in maniera individualizzata perché tali sono le sue peculiarità e tale è la sua disabilità. Fornire un tutor ad un soggetto sordomuto che non usa il suo medesimo linguaggio dei segni è, di fatto, inutile.

1. Ancor più drasticamente, quanto all'attendibilità scientifica della prova somministrata ai candidati affetti da disabilità, giova evidenziare che **il test non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che deve provvedersi a tale attività**. Dai documenti ministeriali, stante almeno quanto informalmente appreso e con riserva di verifiche più approfondite all'esito dell'accesso agli atti, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti (ed in caso di contestazione si chiede accedersi a C.T.U., cfr. Cons. Stato n. 4432/15). Si consideri, in tal senso, che dopo 6 anni che la prova è stata redatta da "soggetti con comprovata esperienza", sembra che questa volta, sia stata la stessa Commissione che ha redatto i quesiti e li ha "validati". Un modus operandi, errato perché manca un soggetto diverso dal redattore che vi provvede, che ha aumentato il numero di quesiti contestabili e, **soprattutto ed in maniera decisiva per i soggetti con disabilità**, ha somministrato un test fortemente discriminante verso tali candidati "speciali". Sono state ignorate, difatti, le indicazioni delle precedenti Commissioni di elaborazione dei quesiti secondo cui andavano evitati, ad esempio, i grafici, le immagini, i lunghi testi giacché, proprio tali tipologie di qui, sono fortemente discriminanti nei confronti dei D.S.A. (*"la loro presentazione deve essere chiara e comprensibile e, al fine di consentire agli studenti non vedenti di partecipare alle prove, non deve prevedere disegni figurativi o rappresentazioni fotografiche"*, cfr. decreto di nomina della Commissione del 2009). E non vi è nessuna misura compensativa utile ad eliminare tale gap (se ci sono questi quesiti tali soggetti non possono, in radice, partecipare tanto che la Commissione aveva scritto **"al fine di consentire agli studenti non vedenti di partecipare alle prove"**). La misura compensativa, difatti, riesce (recte prova) a consentire una par condicio rispetto ad una prova comunque risolvibile per tutti non certo con riferimento ad una in cui, per l'esistenza di testi lunghi o immagini i candidati con difficoltà di apprendimento specifico, neanche possono leggere quelle domande. I test somministrati, dunque, si sono rivelati un assemblaggio di diversi item, la cui architettura d'insieme sembra non tener conto dei principi in base ai quali programmi e

test devono essere costruiti e poi verificati. Sono anni che fuori d'Italia, ed in particolare nel mondo anglosassone, nel quale test sono comunemente usati per decidere sulla vita delle persone a partire dall'età pre- scolare, si riflette sulla responsabilità di chi produce e valuta test e sui risvolti etici della professione del "tester". Ne sono un esempio chiaro i vari codici di etica e le linee guida per buone pratiche prodotti e adottati da tutti gli enti e le associazioni che si occupano di costruzione di test e di valutazione: dall'associazione degli psicologi, a quella del "language testing", la valutazione linguistica, solo per citarne alcuni.

Trattasi di elementi assolutamente necessari per comprendere se quel test rispetta “i parametri di scientificità, validità, affidabilità, equità richiesti” e se quindi i risultati che emergeranno saranno valutabili allo scopo. Al di là se la domanda X o Y presenta dei dubbi legati ad errori o è mal formulata, chi elabora un test, dovrebbe chiedersi perché è utile inserire quella domanda in quella determinata selezione. Per chiedersi e rispondere a ciò servono dei valutatori e non, solo, dei docenti in quelle discipline oggetto del test stesso. Nella specie, inoltre, dovrebbe chiarirsi se le domande somministrate discriminano o meno i soggetti affetti da DSA o da problemi di vista etcc.... Comunque disabili nella galassia della dislessia.

Ma tutto questo, in Italia, non è mai accaduto e nessuno si è mai chiesto se sia corretto affidare il futuro delle nostre generazioni a questi metodi così superficialmente impostati. Non esiste uno studio che, magari a campione, dopo i primi anni di tali test di selezione, ha appurato se gli ammessi erano, in effetti, i migliori tra quelli selezionandi. E ciò non è, evidentemente, “accettabile giacchédobbiamo è possibile costruire un test che non assomigli a quiz televisivi, ma che sia in grado di darci, in modo valido, affidabile ed equo, e il più possibile preciso, le informazioni che vogliamo ottenere, senza ledere i diritti di coloro che vengono testati”. Le domande non somministrabili, secondo la stessa precedente Commissione ministeriale, sono le seguenti: 10 (con immagini), 15-17-20 (testo eccessivamente lungo) che nella sua prova hanno pesato 6,80 punti che, ove riattribuiti (per come di seguito si chiarirà) consentirebbero di superare l'ultimo ammesso nazionale.

C) ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 11, 20, 26, 27. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 337/18. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La selezione dei capaci e dei meritevoli attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale, come si desume anche dalla consulenza tecnica di parte in atti che deve ritenersi qui trascritta, sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale. La domanda n. **11**, per le ragioni indicate in perizia, è risolvibile anche con la soluzione E a causa dell'errore (meramente grafico) compiuto dai compilatori e, dagli stessi, corretto per le prove di Veterinaria ed Architettura dei giorni successivi. L'espressione “si può sostituire” difatti, può descrivere una “relazione univoca (freccia a destra) o biunivoca (freccia a destra e sinistra)” che solo il linguaggio simbolico della logica riesce a chiarire. La domanda n. **20**, per le ragioni indicate in perizia, è risolvibile anche con la soluzione D (prescelta da parte ricorrente). Si tratta di un quesito di comprensione del testo che, tutti noi, pur senza aver mai studiato per prepararci ad un test di ammissione, possiamo affrontare. Dal testo, difatti, giammai può ricavarsi la risposta che i compilatori ministeriali pretendono essere corretta ma, a parere di chi scrive esclusivamente, la risposta D. Non è mai smentito, difatti dopo l'iniziale affermazione, che “*la genetica è un ramo della botanica e della zoologia*”. Il fatto che si sia evoluta non smentisce che sia rimasta un ramo di tali insegnamenti giacché l'evoluzione non ha nulla a che fare con l'iniziale classificazione che può rimanere immutata. La domanda n. **26** è ambigua in quanto, secondo la manualistica indicata in perizia, l'operone è una struttura deputata alla regolazione della trascrizione ma non rappresenta l'unità funzionale necessaria per la sua espressione, come invece affermato dal Ministero. La domanda n. **27** è ambigua in quanto, secondo la manualistica indicata in perizia, esistono sia batteriofagi con DNA a singolo filamento sia batteriofagi con DNA a doppio filamento. Dal momento che il testo non specifica il tipo di batteriofago in questione la risposta giusta potrebbe essere sia la A, ovvero 2, sia la C, ovvero 1.

Le modalità di somministrazione dei quesiti omette di ricordare la stessa autolimitazione delle precedentiedizioni ove a fronte dei poteri conferiti in sede di Decreto, la stessa Commissione “*illustra le caratteristiche delle domande che la Commissione deve predisporre (nessun impedimento per i diversamente abili, domande chiare e comprensibili, una risposta sola deve essere corretta, le domande*

devono essere brevi per consentire allo studente di non perdere troppo tempo nella lettura”, cfr. verbale della Commissione del 2009). E’ la prova evidente della mancata validazione e della superficialità con la quale una prova di ammissione così importante viene trattata. Il caso è identico a quanto occorso negli anni precedenti ove il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare “*tenuto conto del fumus boni iuris dell’appello in relazione alle censure incentrate sulla erroneità di alcuni quesiti*” (Sez. VI, ord. 29 aprile 2016, n. 1565, est. Castriota Scandenberg). Tra i casi più eclatanti giova ricordare la prova di ammissione a medicina generale ove, dopo una verifica disposta dal TAR dall’esito negativo per i ricorrenti, in sede di appello una C.T.U. ha invece acclarato l’erroneità a riprova che serve un soggetto terzo ed imparziale che si esprima sulla correttezza delle domande somministrate. L’asserita risposta esatta alla domanda 20, ad esempio, è un vero e proprio insulto all’intelligenza di chi legge giacché giammai da quel testo si ricava la correttezza della risposta indicata come tale dal Ministero. Mai.

E, nella specie, la discrezionalità tecnica e la par condicio non c’entrano nulla. La risposta è palesemente errata ed illegittimamente oggi vi sono migliaia di soggetti ammessi grazie a tale (errata) indicazione quando, al contrario, migliaia di altri, sono esclusi pur avendo correttamente risposto.

I quesiti di comprensione del testo, in particolare, tornano all’interno del test dopo 6 anni. E’ la prima volta, dunque, che questo Collegio ha innanzi un quesito, il n. 20, (in verità anche il n. 11 in ragione dell’errata indicazione lessicale ricavabile dalle prove identiche di Veterinaria e Architettura) che tutti possono leggere e comprendere senza aver mai studiato un quiz di ammissione. E’ un vero quesito di cultura generale giacché trattasi di una comprensione del testo. Ebbene, essendo in ballo il futuro di un giovane, con il cuore in mano, si confida che tale quesito venga letto e che su esso, serenamente, si dica se davvero la risposta indicata dal Ministero è corretta o meno. Non lo è. Non può esserlo giacché, viceversa, tutti noi, davvero, avremmo seri problemi quotidiani a capire cosa leggiamo. La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell’inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, chiarendo: “*il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l’accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento*” (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485). In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa, ove i concorrenti sono tutti collocati nell’ambito di pochi punti è imprescindibile “*che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costitu[endo tale elemento] un preciso obbligo dell’Amministrazione*” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591; 28 ottobre 2011, n. 5051).

** Le censure non inerenti specifici quesiti ma l’intera struttura del test **

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 477/17. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Il test somministrato è illegittimo perché strutturato in violazione di legge, giacché i 16 quesiti di logica non possono rientrare nell’indicazione normativa (“*cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore*”) che ne impone la composizione. Sono le indicazioni ministeriali e del tavolo tecnico, difatti, a chiarire che metà della prova di ammissione doveva basarsi sulla cultura generale. Questa l’interpretazione del tavolo tecnico del MIUR: “*dalla lettura del predetto art. 4, comma 1, della Legge 264/1999, secondo cui “l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi di scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi” (la sottolineatura è del tavolo tecnico non nostra, n.d.r.) “si evince chiaramente che il peso delle prove di cultura generale dovrebbe essere il medesimo di quello delle prove disciplinari”*”.

Le prove, secondo lo spirito del Legislatore, dunque, dovevano essere di cultura generale: una cultura ricavata dallo studio della scuola secondaria superiore. Non basate sulla logica, che non si studia a scuola, né, ancora, **secondo tale primo inciso della norma**, su chimica, fisica o biologia. I corsi di preparazione privati e la logica di Cambridge da enigmistica non sono previsti e, in violazione di legge, sono oggi reintrodotti. Vero è che, la stessa norma consente di individuare all’interno della prova delle modalità di “*accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi*” ma tale ulteriore accertamento **deve accompagnare (si noti la “e” congiuntiva) e non sopraffare** il tema della cultura generale appresa a scuola.

Il test, invece, nell’anno che ci occupa, ha conclamato la sua distanza dalla formazione scolastica trasformandosi in un terreno buono solo per gli studenti che si preparano all’esterno o che, oramai da un decennio, fanno la propria formazione superiore secondaria presso istituti privati all’uopo creati. Né, ancora, ed in tale punto, la scelta ministeriale oltre ad essere affetta da violazione di legge lo è in punto di ragionevolezza, si riesce a comprendere

perché tale e tanta importanza viene dedicata a tali quesiti enigmistici.

Nulla questio se il Legislatore avesse demandato al Ministero di decidere, autonomamente ed insindacabilmente i contenuti della prova da somministrare. In quel caso si sarebbe convenuto con codesto On.le T.A.R. (“*non appare, peraltro, forzato, ricondurre la stessa logica al superambito (per definizione trasversale) della “cultura generale”*”), ma qui c’è un insuperabile vincolo legislativo.

Sulla base dell’insegnamento della Corte costituzionale, infatti, il Legislatore ha voluto esprimere una riserva di legge forte imponendo, in maniera chiara, precisa ed inderogabile indicazioni circa il contenuto della prova di ammissione. Perché, dunque, se questo tipo di logica è così importante e decisiva, non vi è un compito in classe, dalle elementari sino alle superiori, con quesiti di questo tipo. Perché, ancora, non v’è traccia negli esami di Stato? Perché, soprattutto, durante il corso di studi di Medicina non si ritrova neanche un modulo di una materia opzionale che aiuti a risolvere l’arcano enigma dell’univocità o biunivocità del quesito n. 11? Questa logica apparentemente risolutiva e utile a comprendere quanto è bravo e valido un futuro medico è presente, in maniera determinante solo in questa parentesi estiva, nella quale si inserisce il mercato dei libri a quiz, dei corsi privati di preparazione e dei connessi a cui, certamente, il Legislatore non aveva minimamente pensato.

2. Proprio ad accentuarne e confermarne la lacuna di tale tipo di studi nell’ambito dei programmi scolastici, intervenne negli anni ’90 il Governo Prodi istituendo una Commissione affidata alla Presidenza del sottosegretario B. **Brocca** con il compito di introdurre dei corsi sperimentali nei licei Classici e Scientifici nonché negli Istituti magistrali che dessero una qualche importanza alla logica. Pur non istituendo dei corsi ad hoc di logica, infatti, potenziando le ore di matematica e filosofia si imponeva ai docenti di soffermarsi sugli aspetti logici di tali insegnamenti. Tale sperimentazione si concluse con l’entrata in vigore della riforma Gelmini (a.s. 2009/2010). Parte ricorrente, che ha avuto accesso agli insegnamenti superiori con l’a.s. 2010/2011, dunque, pur volendo, non avrebbe mai potuto beneficiare di alcun insegnamento di discipline “logiche”.

3. In conformità con quanto ritenuto da codesto On.le T.A.R. con la sentenza n. 10129/17 ove si legge che “*su tale base non appare prescritto che le conoscenze richieste fossero oggetto specifico di apprendimento nei programmi dei vari corsi liceali*”, con tale censura non ci si appunta su quali materie compongono il test ma sulla loro quantificazione. La logica, in altre parole, può astrattamente rientrare nelle parte attitudinale della predisposizione per accedere a Medicina giacché nella cultura generale sulla base dei programmi della scuola superiore.

L’elemento cardine, dunque, è la quantità delle domande di logica (16 che pesano 24 punti) rispetto all’inesistenza di quelle di cultura generale.

Non può, in tal senso, sostenersi che risolvere 16 quesiti su 60 basati su un’enigmistica interpretazione della logica (totalmente differente di anno in anno a seconda se la somministrazione avviene per mano di Cambridge come avvenuto dal 2012 al 2015 o di altre Ditte private), sia “*riconducibile (...) al livello di formazione, che detti corsi debbono risultare idonei a garantire*” giacché, se così fosse, non avrebbe senso alcuno la copertura normativa circa il contenuto delle prove di ammissione imposta dal Legislatore sulla base delle indicazioni della Corte costituzionale.

Quelli, appunto, che correttamente codesto On.le T.A.R. ha individuato sostenendosi (sentenza n. 11312/17) che “*i quesiti di logica non richiedevano certo la loro corrispondenza a puntuali programmi di un qualche corso di scuola media secondaria, trattandosi del substrato comune a qualsiasi ambito di sapere che, in nessun caso, può prescindere dalla capacità di ragionare del discente. Quale bagaglio comune che può pretendersi da qualsiasi studente che ambisca a frequentare proficuamente un corso universitario di medicina e chirurgia non appare, peraltro, forzato, ricondurre la stessa logica al superambito (per definizione trasversale) della “cultura generale”*”; sono correttamente i quesiti 17, 18, 19 e 20. Tutti noi, ragionando, possiamo risolverli. Non, invece, gli altri 16 giacché in quel caso si tratta (cfr. perizia in atti) di quesiti di logica pura che, nei programmi di scuola superiore, sono inesistenti.

Orbene, le dissertazioni rassegnate dal perito (l’unico in Italia accreditato da Cambridge non essendovi, in Italia, alcun Ordinario di logica formale, verbale – non esistendo, invero, neanche il settore scientifico disciplinare di riferimento - etc..) confermano che tale affermazione non può, affatto, essere condivisa rappresentando una mera tautologia. Nessuno discute che ogni studente che ambisce alla frequentazione di un corso universitario debba saper ragionare.

Si confonde il piano del mero ragionamento induttivo e costruttivo che bene dice codesto On.le Tribunale segna ogni substrato di conoscenza - giacché nessuno potrà rispondere ad una domanda di matematica, fisica e biologia in maniera indifferente se non comprendendo, ragionando logicamente, il contenuto della domanda e le relative possibilità di risposta con il tipo di logica richiesta dai quiz che ci occupano - con la logica di risoluzione quesiti che qui ci occupa. Per comprendere, in particolare, quanto differente possa essere un test di logica a seconda della teoria di somministrazione posta alla base dei formulatori basti pensare che, tra il 2013 ed il 2015 (e quest’anno per IMAT), il MIUR scelse di rivolgersi a *Cambridge Assessment* così consentendo l’introduzione di diverse nuove tipologie di quesiti, che si pongono l’obiettivo di: 1) *esprimere il messaggio principale*; 2) *trarre una conclusione*; 3) *riconoscere una supposizione implicita*; 4) *rafforzare o indebolire una argomentazione*; 5) *identificare il passaggio logico errato*; 6) *individuare ragionamenti analoghi*; 7) *individuare e applicare un principio*. Ogni tipologia di quesito, basato su una finalità di valutazione differente, richiede l’applicazione di un approccio logico categoricamente differente che richiede uno studio specifico basato su una conoscenza ad hoc dei modi di somministrazione.

Alcune di queste, oggi, fanno parte del test che ci occupa altre no giacché la modalità di somministrazione cambia radicalmente. Banalmente, per offrire un dato di raffronto al Collegio, la logica Cambridge è sideralmente più difficile rispetto a quella somministrata nel 2016 e 2017 tanto che i punteggi minimi di ammissione da 29,4 del 2015 sono giunti a 61,8 del 2016. Oggi, con una logica nuovamente differente perché non somministrata da Selexi ma dalla

Commissione ministeriale, siamo a 41,5. Innanzi a tutte queste variabili, dunque, sostenere che QUESTA LOGICA, non LA LOGICA, sia un *“substrato comune a qualsiasi ambito di sapere che, in nessun caso, può prescindere dalla capacità di ragionare del discente”* è, francamente, inaccettabile.

Chi scrive crede di saper ragionare anche senza saper rispondere ai quesiti da 1 a 16. La logica è una materia ad hoc che i compilatori ministeriali ben potevano far rientrare nei quesiti utili all’**“accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”** non certo nella cultura generale basata sui programmi della scuola superiore.

4. Ancora in punto di ragionevolezza, poi, si noti, ulteriormente, che la scelta del Ministero è antitetica anche ai propri precedenti degli anni passati in cui la cultura generale aveva, correttamente, un peso decisivo nella valutazione della prova. Analizziamo, in tal senso, le prove dell’ultimo decennio (del corso nazionale di Medicina) tenendo a mente due dati:

- la logica era presente nell’ambito di alcuni programmi di scuola pubblica sperimentali (c.d. Brocca) sino all’a.s. 2009/2010 ragion per cui il peso della logica all’interno della prova appare sostenibile non oltre l’a.s. 2014/2015 ove avremo gli ultimi diplomati che hanno beneficiato di un percorso scolastico attinente;
- le domande somministrate erano 80 sino all’a.a. 2013/2014 per poi ridursi a 60 sino ad oggi.

Nell’ultimo decennio, dunque, la sezione di cultura generale e logica ha, in conformità alla legge, pesato per almeno metà dell’intera prova. Appena sotto il 50% dal 2006 al 2008 - ove comunque l’ammissione è stata decretata dall’esito di tale sezione in quanto la soglia di ammissione è sempre stata sotto i 40 punti ed i 33 punti della cultura generale sono, dunque, decisivi – ed esattamente pari alla metà per ben 4 anni, dal 2009 al 2013 ove l’ammissione veniva ottenuta, di fatto, dal buon esito della sezione delle 40 domande di logica e cultura generale.

La diminuzione proporzionale, invece, avviene a partire dall’a.a. 2013/14 quando, per la prima volta dopo anni di gestazione, entra in vigore la norma sul c.d. bonus maturità grazie al quale vengono attribuiti sino a 10 punti per la carriera scolastica. Il bonus cambia l’architettura del test che da 80 domande passa a 60 e ove le risposte corrette valgono non più 1 punto ma 1,50. La sezione di logica e cultura generale, in tal senso, pesa per 25 domande su 60. Il bagaglio del percorso di studi superiori, però, se legato al bonus maturità che quell’anno era stato introdotto, incide per **ben 47,50 punti su 90**: addirittura oltre la metà del valore del test.

Nell’anno successivo, con l’eliminazione del bonus maturità, il peso viene addirittura aumentato passando da 25 a 27 quesiti. Grazie a tale sezione, in quell’anno, potevano ottenersi **40,50 punti** su 90. Non esattamente la metà ma una quota evidentemente decisiva visto che, in quell’anno (2014/15), l’ultimo ammesso nazionale aveva totalizzato **appena 31 punti**.

Nel 2018, anche con le precisazioni sulla sezione di logica già cennate, le domande di cultura generale sono solo 6. Non v’è dubbio, allora, che se, sino all’anno accademico 2014/2015, era possibile larvamente sostenere che la logica rientrasse all’interno *“di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore”* essendovi alcuni moduli sperimentali in atto (c.d. Brocca), a partire dall’a.a. 2015/2016, non v’è nessuno studente della scuola secondaria superiore che ha potuto studiare neanche un concetto di logica. In analogia con quanto statuito dal Consiglio di Stato nell’ambito della deliberazione della legittimità del bando per accedere all’ultimo concorso della scuola, dunque, è da considerare che, anche per tale profilo, la formazione del test di ammissione è illegittima giacché, così come impostato, si conclude per un’impossibilità, de facto e di diritto, a studiare programmi della scuola superiore comprensivi della richiamata logica. In quel caso ora citato, difatti, si sottolineò che *“la previsione di legge”* volta ad indicare l’ambito dei programmi di studio, *“è corretta espressione del generale principio per cui – pur allorché”* si faccia riferimento a determinati ambiti di approfondimento scolastico quale necessario requisito di ammissione, non potrà al contrario frapporsi una richiesta impossibile da soddisfare con l’ordinaria diligenza (arg. Sez. VI, ord. n. 1836/16). Se, dunque, la proporzione volta ad assicurare almeno metà della prova a quesiti di cultura generale era stata astrattamente rispettata fino all’a.s. 2014/15 quando anche la logica poteva rientrare in tale ampio concetto, oggi non è davvero più possibile ed imporre un test con sole 6 domande di cultura generale è totalmente antitetico rispetto allo spirito ed alla ratio del legislatore del 1999. Come se non bastasse, stante la prova documentale circa il fatto che la strutturazione delle prove ben può cambiare ogni anno, una composizione contra legem impone agli studenti un lasso di tempo brevissimo per studiare tale logica.

5. L’effetto di tale evidentissima violazione è che a parte ricorrente va assegnato virtualmente un punteggio di 14 (avendo totalizzato 10 su 24 nelle 16 domande di logica pura) che, ove la prova fosse stata correttamente somministrata nelle proporzioni di legge, poteva essere ottenuta ben rispondendo ai quesiti di “vera” “cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore”. A parte ricorrente, dunque, applicando la nota teoria sulla verifica della prova di resistenza (Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 192), vanno attribuiti (come minimo) tali punti contestati e, grazie ad essi, si otterrà matematicamente l’ammissione.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 477/17. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

II.1. Il test è, ancora, illegittimamente strutturato con riguardo alle 38 domande di biologia, chimica, fisica e matematica.

Ai sensi dell’art. 7 del D.M. *“la prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 2, ed è definita sulla base dei programmi di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto”*. L’art. 2, comma 2, indica tali **argomenti** in maniera testuale ed inequivocabile: *“la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica”*.

Il MIUR, per quanto confessato dalla lettura del tavolo tecnico, pur avendo la consapevolezza che vi è un vincolo di legge circa il fatto **“che il peso delle prove di cultura generale dovrebbe essere il medesimo di quello delle prove disciplinari”**, lo ha calpestato. Ammettendo che logica e cultura generale si fondano, le 38 domande specialistiche, o disciplinari come le chiama il tavolo, saranno comunque di più di quanto ha voluto il legislatore.

Né può sostenersi che, comunque, tali materie (disciplinari) rientrino anche nella “cultura generale della scuola superiore” giacché, così discorrendo, verrebbe meno ogni ratio alla scelta legislativa. Il Legislatore, difatti, voleva ben separare le due cognizioni richieste scindendo la cultura generale sulla base dei programmi della scuola superiore dalle materie disciplinari del corso. Non può, dunque, asserirsi che i due concetti possano coincidere giacché, viceversa, il senso della scissione legislativa non avrebbe ragione alcuna. Il Legislatore, al contrario, ha proprio voluto dare un peso eguale ai soggetti ben preparati durante il loro percorso di studi che, idealmente, doveva dar titolo sufficiente per proseguire, come diritto inviolabile, sino all'Università prescelta, rispetto ai soggetti idealmente più predisposti ad aspirare alla frequenza del percorso accademico da intraprendere.

La strutturazione del test, dunque, è in debito di 8 domande che, di per sé, **pesando 15,20 punti** (avendone sbagliate 8 nelle altre sezioni diverse dalle prime due) sarebbero sufficienti per superare comunque la prova di resistenza.

II.2. Inoltre, nei termini in cui proposti, i quesiti di logica di cui si discute appaiono discordanti rispetto alle indicazioni ministeriali, rendendo il test manifestamente illegittimo sotto un diverso profilo. Ed infatti, a differenza di quanto potrebbe apparire ad una lettura poco attenta dei quesiti, **il Ministero ha surrettiziamente inserito nella sezione della LOGICA dei quesiti che devono essere considerati rientranti nella sezione MATEMATICA**, violando – pertanto – le disposizioni stesse del bando di concorso, ove all'art. 2 comma 2 è stabilito che *“sulla base dei programmi di cui all'allegato A [...] vengono predisposti: [...] venti (20) di ragionamento logico [...] 8 di fisica e matematica”*.

Tra i 16 quesiti di logica, a ben vedere, ben 7 (come da perizia in atti che si richiama, qui contestate in numero di quattro – nn. 6, 7, 8 e 9) non appartengono affatto a tale categoria ma sono da ricondurre alla sezione MATEMATICA, facendo così aumentare il numero delle domande ivi proposte da 8 a 15, con un'incisività di 10,50 punti sulla valutazione finale. Nessuno di tali 7 quesiti, infatti, è finalizzato all'“*accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale [...]*” o, ancora, verte su “*testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche*” o, infine **“vert[fe] altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico”** (cfr. l'allegato al D.M.), **ma necessita di conoscenze algebriche**. Tali quesiti, dunque, richiedono non già una mera capacità di ragionamento, ma necessitano dell'applicazione di formule e algoritmi matematici che, di certo, non possono che ricondursi a quanto previsto dal Ministero quale “programma” della sezione matematica.

Abbiamo già visto come i quesiti di logica, secondo quanto ci è stato imposto di studiare da tale (folle) scelta di selezione, sono di vario tipo ma hanno un comune denominatore quello di poter valutare mere abilità logiche senza la necessità di dover ricorrere a diversi saperi aliunde acquisiti.

Tali domande, dunque, non erano somministrabili ed andavano espunte (T.A.R. Campania, n. 5051/11, cit.). Parte ricorrente non ha risposto alle domande nn. 6 e 9 ed ha erratamente risposto alle nn. 7 e 8 ragion per cui deve esserle riattribuito il punteggio di 6,80.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. N. 502/92 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

III.1. L'onere della prova.

Il numero dei posti bandito è figlio di un'istruttoria illegittima.

Come può appurarsi, da un anno all'altro, vi sono Atenei (si veda l'esempio di Messina) che passano da 165 posti a 250 (Imat compresa), a riprova eclatante e conclamata che l'istruttoria è un vuoto carteggio. Con riserva di dedurre ulteriormente anche con riguardo alla correttezza della stima dei singoli Atenei una volta che l'accesso sarà evaso (non essendo comprensibile come vi siano anni in cui si riesce a somministrare una buona didattica per oltre il 50% in più degli studenti di cui agli anni precedenti) contestando le dotazioni concrete ed il loro riflesso sul numero dei posti banditi, qui ci si sofferma sull'errata stima dell'ulteriore parametro legato al fabbisogno.

Sin d'ora, tuttavia, dalle prime delibere consegnate, è evidente che, pur a fronte di strutture e personale addirittura aumentati rispetto al 2015, oggi vengono banditi oltre 500 posti in meno. Nel 2015, difatti, l'offerta formativa era pari a 9.988 posti ma con i corsi IMAT ancora non attivati e le private con posti in meno. Una riduzione sulla mera offerta formativa, dunque, che è letteralmente inspiegabile.

Bologna, ad esempio, dal 2012 al 2016 ha chiesto 440 posti oggi appena 320. Genova, nel 2011 e 2012, 285 (e 275 sino al 2016), mentre oggi appena 235.

In atti si producono delle tabelle di raffronto tra Atenei per far vedere che a fronte di analoghe strutture i posti banditi sono sideralmente differenti.

I 9.779 posti banditi, difatti, includono i corsi di Medicina inglese (545 oltre extracomunitari) e le Università private (550) su cui il MIUR **non ha operato alcun taglio** e su cui, soprattutto, non è oggi causa. Oggi, dunque, la presente impugnativa riguarda un decreto di programmazione pari a **8.864**.

Il Consiglio di Stato, da ultimo, ha accolto la tesi di questa difesa evidenziando come *“contrariamente a quanto attuato*

con il procedimento per cui è causa, il numero di studenti che abbandona il corso degli studi in tali facoltà debba essere (ri)calcolato con riferimento al numero degli studenti in corso e quindi in regola con gli esami da sostenere per ciascun anno accademico, ed inoltre che il numero di medici di cui tenere conto ai fini della programmazione di cui trattasi non possa coincidere con quello degli iscritti all'ordine, bensì debba fare riferimento al numero di coloro che, essendo iscritti all'ordine, esercitano effettivamente l'attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche o private; occorre in definitiva una realistica ed accurata proiezione previsionale circa il fabbisogno di medici nelle varie specialità per gli anni a seguire, anche al fine di scongiurare le prevedibili (e previste) prossime carenze nel numero di medici, pari a quella in atto nel numero di infermieri del SSN; l'ovvia conseguenza, per avere disatteso tali condivisibili criteri e indicazioni, non potrebbe dunque essere diversa da quella ipotizzata nell'originaria domanda proposta dai ricorrenti, secondo cui il numero degli studenti da ammettere per l'anno accademico in riferimento è sensibilmente (ed indiscutibilmente) maggiore di quello calcolato negli atti impugnati” (**Sez. VI, 29 ottobre 2018, n. 5721**).

III.1.1. Dal D.M., peraltro, è impossibile comprendere le ragioni che hanno determinato il numero dei posti bandito. Come è noto a codesto On.le T.A.R., in particolare, manca, come da oramai 3 anni si chiede (di fatto inutilmente, visto che si decide in mancanza di tali documenti, senza imporle, al contrario, l'ostensione) a questo T.A.R. ed il Ministero non ha mai depositato - nonostante 3 sentenze di accoglimento (due di merito, di T.A.R. e C.d.S. e una di ottemperanza di codesto On.le T.A.R.) sul diniego di accesso passate in giudicato con ottemperanza al Consiglio di Stato fissata per il 14 febbraio 2019 (R.G. n. 5964/18) - il “verbale del tavolo di programmazione” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 1082/2018 del 20/02/2018 su ricorso n. 4714/2017 R.G.), ove si decidono le ragioni del numero dei posti banditi (amplius, di seguito).

Che, difatti, dal solo D.M., non si evincano le ragioni per le quali si è giunti a stabilire un numero di posti pari a soli 9779 – invero pari a **8.864, se si escludono le private e IMAT la cui formazione si ritiene vada spesa all'estero dai nostri giovani**- nonostante l'Accordo Stato Regioni indichi un fabbisogno minimo di **10.035**, è documentale.

Si noti che la stessa CEDU, con la nota sentenza TARANTINO, aveva duramente stigmatizzato tali metodi di programmazione evidenziando che “55. Per quanto riguarda il secondo criterio, vale a dire il fabbisogno della società di una particolare professione, la Corte ritiene che tale interpretazione sia invero restrittiva in quanto adotta unicamente una prospettiva nazionale relativa, oltretutto, al settore pubblico, ignorando in questo modo i fabbisogni derivanti dal più ampio contesto europeo o privato. Inoltre, sembra essere poco lungimirante visto che non prenderebbe seriamente in considerazione i futuri fabbisogni locali”. Orbene, andando ai numeri, tale stima così restrittiva del 2007 (perché a quell'anno si riferisce quella causa) si riferiva ad un bando per 7.858 posti a Medicina. Il D.M. per cui oggi è causa, come detto, è pari a 8.864. Che sia stato considerato un fabbisogno “europeo” o “privato” pari a 1.000 posti in più offende l'intelligenza di chi scrive e chi legge.

L'ostinata assenza del tavolo tecnico di programmazione ove, negli anni che ci veniva fornito avevamo messo a nudo quanto vuoto è il carteggio di programmazione, mostra come vi è una chiarissima scelta politico strategica di bandire un numero di posti che si aggira tra gli 8.000 ed i 9.000 senza necessità di spiegazione alcuna ulteriore.

Per far comprendere al Collegio le ragioni per cui tale documento non è ancora stato consegnato si veda quello del 2015. Dopo tre o quattro sedute di discussione sulla quantificazione dei posti, fu proprio il tavolo tecnico che mise a nudo il peso ed il valore di questo tipo di programmazione cristallizzando il proprio ruolo nel verbale del 3 luglio 2015 con una riunione in composizione “casalinga”. I membri da 22 diventarono 4: un rappresentante del Miur e due del Ministero della Salute oltre all'“intervento” del capo dipartimento. Un verbale di 2 righe e 6 parole a firma del solo Dott. Pievani con il quale si scrive “siccome in quella sede (il tavolo tecnico, n.d.r.) vi era stata una notevole riduzione dell'offerta formativa, avendo ricondotto tutta la programmazione al confronto con il fabbisogno regionale, in data odierna vengono rivisti ed incrementati i posti”. Da 9146 si giunge a 9513 per poi, questa volta non è dato sapere neanche come, a 9530 con il D.M. 5 agosto 2015 (cfr. doc. in atti).

III.2. L'errore concettuale della stima.

Si dimentica, infatti, che all'art. 1 della L.n. 264/99 la ragione della programmazione è data dal SOLO rispetto degli standard comunitari e non nel fabbisogno (introdotto solo all'art. 3; ove si dispone che il M.i.u.r. provveda alla “determinazione annuale (...) del numero di posti a livello nazionale (...) sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”).

I due parametri su cui si fonda la determinazione, quindi, sono rappresentati:

- dalla “valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario”;
- dal “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”.

A nostro modo di vedere la norma si presta ad una interpretazione costituzionalmente orientata che, tuttavia, il M.I.U.R. continua a non voler seguire.

Il c.d. sistema di accesso programmato di cui alla L.n. 264/99 muove dalla necessità di “garantire standard formativi adeguati, in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 30 aprile 2012, n. 3842) al fine di consentire un'uniforme circolazione dei titoli di studio. Il diritto comunitario, quindi, non impone affatto il contingentamento degli accessi a determinati corsi di laurea ma si limita a indicare agli Stati membri un obbligo di risultato circa gli standard di istruzione da offrire ai propri studenti (cfr. Corte giustizia comunità Europee, 12 giugno 1986, n. 98). **È l'articolo 1 della L.n. 264/99 ad affermarlo e ricordarlo.**

La salvaguardia dei livelli formativi si può ottenere anche senza l'introduzione di limitazioni alle iscrizioni, mediante

il costante adeguamento delle strutture universitarie al numero degli iscritti. La valutazione del sistema universitario rappresenta, quindi, il primo e fondamentale passaggio obbligato in tema di programmazione giacché sulla base dell'offerta degli Atenei è possibile comprendere quanti studenti avranno garantiti *"standard formativi adeguati"* in conformità ed ottemperanza all'obbligo di risultato di cui alle note direttive europee in tema di circolazione e riconoscimento dei titoli di studio. Ove l'offerta potenziale del sistema universitario e la domanda di istruzione siano coincidenti, pertanto, né per il diritto comunitario né per il diritto interno vi è alcuna necessità di contingentare le iscrizioni, quanto meno con riguardo al primo dei parametri legislativi in discussione (*"valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario"*).

La norma, tuttavia, come abbiamo accennato, si preoccupa di precisare che tale primo parametro deve essere accompagnato dalla verifica del *"fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo"*: la programmazione, quindi, deve **"tene[re] anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo"**.

Il senso della disposizione è *"ambivalente"* e rappresenta, a parere di chi scrive, una vera e propria valvola di sicurezza a tutela del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Ove il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo (di matrice comunitaria e che tiene conto del settore privato, evidentemente) sia inferiore rispetto all'offerta potenziale del sistema universitario è evidentemente quest'ultima a prevalere, non essendovi alcuna ragione per consentire la compressione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'istruzione erogata dagli Atenei risulterà conforme alle indicazioni ed agli standard imposti dal diritto comunitario ed il fabbisogno di professionalità totalmente (ma anche in maniera sovrabbondante, è indifferente ai fini della presente analisi e della *ratio* legislativa) soddisfatto.

Ove, al contrario, come oggi avviene, il fabbisogno fosse superiore, dovendosi tutelare comunque il bene salute (superiore secondo C.G.E. Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08), anche il numero dei posti, in deroga agli standard minimi, potrebbe essere aumentato. Ecco che, dunque, i due beni costituzionalmente garantiti riescono a trovare differente tutela a seconda delle circostanze contingenti.

III.3. Il numero dei posti banditi inferiori rispetto al fabbisogno.

La stima del fabbisogno secondo le indicazioni dell'Accordo Stato Regioni dovrebbe comunque consentire di bandire almeno 10.035 posti a fronte dei soli 8.864 reali banditi.

Tale stima, in ogni caso, è errata giacché il modello previsionale adottato negli anni precedenti (l'unico noto a chi scrive) manca di un parametro che, al contrario, appare rilevante. Si tratta dell'importantissimo flusso migratorio in uscita di medici, già laureati, all'estero. Tra i flussi in uscita, difatti, vi sono solo *"probabilità di morte"* e *"parametri di pensionamento"*.

Gli studi depositati, infatti, dimostrano che la criticità che caratterizza il modus operandi delle sanità pubblica italiana frutto dei sanguinosi piani di rientro regionali degli anni 2000, ha convinto migliaia di medici a espatriare. Oggi l'Italia è il Paese che ha il più alto tasso di emigrazione di medici. Oltre il 30% dei soggetti (laureati) che espatriano sono medici. Il volume è più che raddoppiato in 5 anni. Nel 2009 i laureati emigrati erano il 19% oggi il 31%. Nell'ultimo decennio su 100 dottori europei che lasciano il paese d'origine 52 sono italiani.

Da oggi al 2025, si stima che verranno collocati a riposo 55.500 medici (tra SSN e poco meno di 10.000 universitari) mentre gli specialisti formati saranno soltanto 40.000. A tale dato andrà detratto quello dei medici che via all'estero. Ciò che si vuole dire, dunque, è che se non teniamo conto che un giovane, dopo la laurea, può preferire guadagnare 10.000 euro (anche durante la formazione) al mese in Svizzera anziché 1.800 a Como (a 2 km), manca uno dei dati che, al momento, appare non poco rilevante rispetto a quelli che il metodo, correttamente, riporta.

"La facoltà di Medicina è a numero chiuso, peraltro troppo basso. Dal 1997 la Federazione Ordini ha sempre difeso il tetto di ammissioni...ma tra ora e il 2028 solo sul territorio andranno via, si prevede 33 mila medici. La pleora dei medici degli anni scorsi lascia il passo al deserto" (così la FIMMG in data 10 marzo 2008).

I numeri dicono che 14 milioni di Italiani, nei prossimi 5 anni saranno senza medico con picchi in Lazio, Campania, Lombardia e Sicilia (così 24 ore Sanità a febbraio 2018). *"Il Pensionamento massivo dei medici previsto nei prossimi 10 anni, mette in crisi il sistema"* (così 24 ore Sanità a ottobre 2017) e, in 10 anni saranno 80.000 i medici in meno (Ansa, febbraio 2018).

Gli studi depositati (si veda quanto afferma l'Anvur e non questa difesa), inoltre, confermano che i numeri sono spesso errati ed incomprensibili (come già avvenuto per fare un parallelismo con le quote latte). Per l'OCSE in Italia ci sono solo 4 medici ogni 1000 abitanti. Se così fosse i dati ENPAM sarebbero errati. Secondo l'Istat i dipendenti del comparto sarebbero 626.000 secondo la Ragioneria dello Stato 67.000. Si dimentica, inoltre, che circa il 20% dei medici si occupa di attività libero professionale esclusa dal SSN.

Tali medici, ad esempio, nell'ambito della medicina estetica, non svolgono attività professionale neanche legata alla specializzazione giacché non vi è alcuna specializzazione all'uopo individuata.

Secondo la C.G.E., ove il fabbisogno nazionale ha una richiesta di professionalità superiore rispetto all'offerta di istruzione, è quest'ultimo bene a dover essere compresso offrendo standard di istruzione meno rigidi e quindi un numero programmato più ampio. In caso di rischio al bene *"Salute"* la protezione della qualità formativa deve essere accantonata e non salvaguardata. Non si può pensare allo standard della formazione quando è in ballo un bene ben più prezioso (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, cit.).

III.4. La sentenza del CDS sul fabbisogno comunitario (n. 4396/2013).

La stima nazionale (che comunque doveva prevedere quanto meno l'allineamento alla richiesta delle Regioni) è inoltre inadeguata non secondo questa difesa ma in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato. **Le stime del**

fabbisogno, infatti, sono state rese con riguardo SOLO all'ambito nazionale senza riferimento al mercato europeo. Proprio sul punto il Consiglio di Stato ha fatto proprio un vero e proprio appello al Legislatore. *“Si avverte, dunque, l'esigenza di criteri più stringenti – auspicabilmente concordati a livello comunitario – per limitazioni di accesso agli studi universitari riferibili, oltre che alla qualità dell'offerta formativa, alle potenzialità di assorbimento del mercato allargato di cui trattasi. Non va dimenticato, al riguardo, l'insegnamento della Corte Costituzionale, che nella citata pronuncia n. 383 del 27.11.1998 ha segnalato come il potere dell'Amministrazione di incidere sul servizio pubblico universitario – che coinvolge diritti costituzionali della persona umana, quali il diritto alla formazione culturale ed alla libertà delle scelte professionali, come mezzo essenziale di sviluppo della personalità (articoli 2 e 4 della Costituzione), in aggiunta ai principi fondamentali sull'istruzione e l'organizzazione scolastica (articoli 33 e 34 della Costituzione) – debba essere esercitato nell'ambito di criteri predeterminati per legge, anche con specifico riguardo alla disciplina comunitaria, che riconosce il diritto di stabilimento degli odontoiatri negli Stati dell'Unione”* (Cons. Stato, Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4396).

I superiori motivi, a parere di chi scrive, sono decisivi per la posizione di parte ricorrente in quanto, ove il numero dei posti banditi fosse avvenuto in maniera conforme a legge, egli avrebbe avuto concrete possibilità di ammissione. Deve tenersi conto, infatti, che se il numero dei posti banditi aumenta di 1000 posti sono circa 1/3 quelli che rinunciano e non si iscrivono ragion per cui l'attesa dello scorrimento è esponenzialmente più alta rispetto al numero di posti in più in sè.

Parte ricorrente, infatti, ove fossero banditi i posti indicati dal fabbisogno e/o quelli che gli stessi Atenei hanno indicato sino al 2016 (+756) otterrebbe documentalmente l'ammissione.

IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI.

Il D.M. prevede, con le norme in epigrafe, che, in ipotesi di chiusura anticipata della graduatoria, i posti disponibili a seguito di rinunce sopravvenute, trasferimenti anche successivi etc, non verranno riassegnati agli idonei in graduatoria. Tale scelta è illegittima in conformità alla giurisprudenza anche di codesto On.le Tribunale (da ultimo n. 11312/17; in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2017, n. 1591; ord. 9 giugno 2017, n. 2416; 14 febbraio 2012, n. 647, 14 marzo 2012, nn. 1074 e 1034; 9 maggio 2012, n. 1791; Sez. VI, 17 ottobre 2013, n. 4089 rel. Lageder; in termini, n. 1636/13; **C.G.A.** (10 maggio 2013, n. 464, ord. 9 maggio 2012, n. 271; 11 aprile 2011, n. 4072) e di tutti i **T.A.R.** aditi (**Lazio**, Sez. III bis, n. 1735/17, 10 dicembre 2010, n. 5288; Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 4744; 2 ottobre 2014, n. 10152; **Lombardia**, Sez. III, 26 settembre 2012, n. 2413, 30 marzo 2012, n. 453; 19 dicembre 2011, n. 1881; **Catania**, Sez. I, 24 dicembre 2009, n. 1881; 28 dicembre 2009, n. 1895 e 10 febbraio 2010, n. 204, 23 aprile 2012, n. 1092; **Salerno**, sentenza breve n. 389/12; **Abruzzo, L'Aquila**, Sez. I, 29 aprile 2012, n. 100; 1 marzo 2012, n. 72).

Tali posti vacanti, in ogni caso, è bene chiarirlo, vanno comunque assegnati a parte ricorrente (T.A.R. Palermo Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162). La clausola del bando impugnata, difatti, è immediatamente lesiva ragion per cui, un diverso ragionamento, risulterebbe inconciliabile con gli oneri decadenziali imposti ad ogni candidato a fronte di un'espressa previsione del bando lesiva.

In via subordinata rispetto alle superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione di parte ricorrente, lo porterebbe all'immediata ammissione ai corsi senza con ciò intaccare la legittimità della prova svolta ma solo alcune domande somministrate, l'istruttoria sul numero degli ammissibili *“a monte”* e l'attribuzione di posti vacanti, si spiegano i successivi motivi di ricorso. **PARTE RICORRENTE NON VI HA INTERESSE SE NON IN IPOTESI DI RIGETTO** in tutto o in parte **DEI SUPERIORI MOTIVI** (Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2012, n. 982, cfr. anche C.G.A. 30 marzo 2011, n. 290).

V. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 264/99. INCOMPETENZA, CARENZA DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO ASSUNTO CON LA LEX SPECIALIS.

1. Gli atti di concorso e la graduatoria non sono, per quanto risulta, mai stati approvati dal MIUR. E ciò in maniera illegittima (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221; 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), in quanto l'Amministrazione, *“oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali”* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, *“per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall'esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata”* (Sez. IV, n. 221/05).

2. Ciò appare ancora più evidente con riguardo ai precedenti e successivi motivi per i quali il Miur avrebbe avuto l'onere di verificare che i quesiti somministrati ai candidati fossero conformi alle buone prassi internazionali richiamate anche nel D.M. e volte a tutelare anche i soggetti affetti da D.S.A e corretti con riferimento alle segnalazioni pervenute, nonché fossero rispettate le regole del D.M. a garanzia dell'anonimato.

VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994 E DEL D.M. 337/18 E DELL'ALLEGATO A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE

DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

1. Gli accadimenti che seguono hanno violato contemporaneamente il principio dell'anonimato e della segretezza della prova.

La definizione di "frattale", secondo i dati depositati, non è mai stata cercata sul web in maniera massiccia. Tranne una volta. Quando? Nel settembre del 2018, durante la prova. Concetti, quasi mai cercati, che schizzano a quota cento sempre per due faticose ore del mattino. E cosa succedeva in quei giorni e in quelle ore? Era in corso in tutta Italia il test di accesso a Medicina.

Grafici e dati ufficiali alla mano, abbiamo iniziato a spulciare le ricerche su Wikipedia, disegnando uno scenario di copia-incolla durante le ore di esame che lascia allibiti.

Parole chiave cercate quasi mai dal 2008 al 2017, ma super cliccate da raggiungere volumi storici il giorno della prova. Nella nona domanda si chiedeva di inserire i due ultimi numeri nella sequenza 2-3-7-13-27. Il 4 settembre le ricerche su questa specifica sequenza sono cominciate alle 11 e 33 e secondo gli esperti di statistica la probabilità che venisse richiesta quella specifica serie di numeri è di una su 622 milioni. Più facile vincere al Superenalotto. La domanda numero 21, sul significato del termine «frattale», rappresenta un altro esempio significativo: rispetto alla media giornaliera degli ultimi anni il numero di ricerche registrato durante il test è stato esattamente del 12.423% in più.

La possibilità di accesso alla rete, evidentemente, è stata resa possibile da controlli non adeguati in alcune sedi o, come accaduto a Catania, da fattori assai anomali legati alla gestione della prova in quella singola sede e per una singola aula. Tali aiuti sembra trovare conferma nei dati offerti dalla graduatoria.

Negli ultimi 10 anni le sedi che hanno ospitato i primi candidati nella "TOP 100" sono sempre stati 3: Milano, Padova e Bologna (ad esempio nel 2017, Bologna ne ha avuti 17 nei primi 100, 13 Milano e 14 Padova). I dati, seppur compensati da vari fattori non hanno mai visto crescere esponenzialmente altre città. Mai tranne quest'anno.

E' accaduto, difatti, che una delle aule di Catania sia stata ammessa alla prova senza alcun controllo a seguito di uno spostamento repentino d'aula.

Ebbene, quest'anno, Milano si ritrova con 7 "top 100", Bologna 8, Padova 11 e attenzione, CATANIA (mai stata presente negli anni precedenti tra le facoltà con i Top 100) ne ha 19.

Si deduce sul punto che l'Unione degli Universitari ha già sporto formale denuncia – querela rappresentando una serie di irregolarità, di rilevanza anche penale, in merito ai fatti di cui sopra.

Nella fase che qui ci occupa, si chiede di avanzare un'ordinanza di natura istruttoria nei confronti del Miur o del soggetto che la s.v. riterrà idoneo, che chiarisca i fatti lamentati nella denuncia – querela in atti e nelle sue successive integrazioni anche rese in fase di sommarie informazioni e di indagine.

2. Impossibile dire quanti soggetti siano stati beneficiari di tali aiuti illegittimi.

E' evidente che per i soggetti più vicini all'ultimo ammesso, aver generato 100 o mille ammissioni illegittime potrebbe essere decisivo ai fini della loro esclusione.

In generale, invece, a fronte di violazioni come quelle che ci occupano ed a prescindere dal loro impatto sul singolo ricorrente escluso, non v'è dubbio che appare illegittimo che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, che tali fatti abbiano potenzialmente inciso sulla regolarità della procedura. La sola astratta ipotesi che centinaia di soggetti abbiano potuto fruire di vantaggi non concessi ad altri, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso giacché il sistema tendeva ad assicurare **"la segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell'inizio dello svolgimento della prova"** (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519). L'elemento della segretezza, **"attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura [e] una diversa lettura delle disposizioni de quibus si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti"** (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857).

1. La violazione dell'anonimato durante la prova: il codice alfanumerico mostrato alla Commissione al momento della consegna.

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico (pur chiesto dall'**Alto Commissario anticorruzione al MIUR sin dal 2007**) su cui si è pronunciata la Sezione consultiva dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233). Il foglio risposte e quello anagrafica contengono un codice alfanumerico identificativo del candidato che, a differenza del "caso Plenaria", viene però apposto in una fase non immediata ma successiva. Per di più a differenza degli anni passati tale foglio è stato consegnato dai candidati privo di qualsiasi busta, ed in un contenitore NON CHIUSO come invece avviene con le schede anagrafiche. E ciò è avvenuto nonostante, l'anno passato, fossero proprio le linee guida ad omettere tale accorgimento mentre, quest'anno, il nuovo D.M., correggendosi rispetto all'anno passato, avesse introdotto l'esistenza di un contenitore chiuso (cfr. lett. J dell'Allegato 1 del DM 337/18). Nonostante una chiara e ragionata previsione del bando che resasi conto dell'errore dell'anno passato aveva mutato un adempimento fondamentale in tema di garanzia dell'anonimato, le linee guida ministeriali omettono di chiarire che il contenitore di consegna del modulo risposte doveva essere chiuso ed impongono di contare le schede risposte manualmente prima di sigillare tutti i plichi e concludere la prova (pag. 6 terz'ultimo capoverso). Dunque da un lato la scheda anagrafica era in un contenitore chiuso, dall'altro la griglia del test (con il solo compito) e con il codice alfanumerico è stata depositata in un contenitore aperto, a disposizione dei commissari e dei vigilanti per tutto il tempo della consegna (anche diverse ore).

La Commissione, pertanto, non solo ancora una volta ha avuto davanti il candidato e potuto appurare che codice segreto quest'ultimo ha in possesso, ma poi avuto persino il tempo di toccare con mano tali compiti vedendo e rivedendo tali codici. E' proprio il verbale d'aula, difatti, a chiarire che alla fine della prova la Commissione *"il Responsabile d'aula procede al conteggio dei moduli risposte (...)".* Tale adempimento è ripetuto nei verbali. Al momento della consegna del foglio risposte, infatti, il candidato lascerà il proprio compito in foglio semplice alla Commissione **e, sempre davanti ad essa firmerà il registro d'uscita (cfr. esemplificamente verbale dell'Università di Milano che è tra le più grandi d'Italia).** È questo il momento decisivo di abbinamento del codice segreto con il nome del candidato che dovrà essere individuato nell'elenco di uscita dalla Commissione stessa dopo che, un attimo prima, aveva appurato che costui era il codice di 15 cifre XYZ. In quel momento vi è un abbinamento tanto incontestabile da non essere in alcun modo smentito.

Non è in contestazione che 5 delle 15 cifre del codice segreto sono scritte a verbale della prova e negli adesivi sopra gli scatoloni che contenevano i plichi (un po' come scritte erano nell'elenco della Plenaria) solo 4 saranno veramente segreti e non sono annotati da nessuna parte.

La disposizione violata della lex specialis (circa l'urna chiusa o aperta di consegna), in ogni caso, supera ogni perplessità, **ivi compresa quella sugli effetti di tale violazione accennata da codesto On.le T.A.R. nel passato contenzioso asserendo che, in quei casi – a differenza della Plenaria – non vi fosse un sensibile scostamento rispetto alle regole di concorso,** giacché era stato lo stesso MIUR ad autolimitarsi imponendo la consegna in un contenitore chiuso. La Commissione, in altre parole, non avrebbe potuto disapplicare le regole del D.M. neppure nell'ipotesi, ma non è questo il caso, in cui le medesime si manifestino inopportune ed incongrue cfr. Cons. Stato, 22 marzo 2010, n. 1652; Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5503). In un caso identico relativo alla lesione non di regole astratte ma di una in concreto specificata dal bando (qui dal D.M.), dunque, vanno persino superate gli argomenti sin'ora esposti in senso generale giacché è pacifico che alla violazione della *lex specialis* debba darsi una conseguenza demolitoria. **"Orbene, nel caso di specie, non occorre invocare quest'ultimo orientamento giurisprudenziale per sostenere l'avvenuta lesione del principio dell'anonimato; nella fattispecie che ci occupa, infatti, detto principio è stato gravemente compromesso dalla violazione di una espressa previsione del bando prescritta proprio a tutela dell'anonimato, consistente nella omessa consegna ad ogni candidato della "busta" di cui all'art. 6, comma 8, sopra richiamato. Tale omissione autorizza, quindi, la formulazione di una ipotesi di lesione del principio dell'anonimato, nei termini sopra indicati, ben più grave della "mera astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza", di cui al citato parere n. 3672 in data 06 ottobre 2011 espresso dal Consiglio di Stato"** (C.G.A., n. 466/13, cit.).

2. Tale violazione è ancora più evidente con riguardo al fatto che, per espressa confessione ministeriale, non vi è alcun verbale che da contezza della fase di verbalizzazione (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

VII. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DM N. 337/18 E DELL'ALLEGATO 1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Assumendo ora, per mera ipotesi che, nonostante la presenza del codice alfanumerico presente nei fogli risposta neanche imbustati e persino toccati con mano dalla Commissione, non sia stato violato l'anonimato e che, quindi, ogni candidato abbia potuto consegnare la propria prova senza che nessuno dei Commissari abbia potuto sapere la paternità dello stesso, possiamo comprendere se altri principi cardine della procedura risultino violati.

A parere di chi scrive, se verrà ritenuto rispettato il principio dell'anonimato, ne conseguirà, comunque, la violazione di quello di paternità del compito giacché, al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che i partecipanti abbiano compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro candidato. Ecco perché. Ogni candidato, come si evince dai verbali, terminata la propria prova, si è recato presso una postazione situata a notevole distanza dal banco della commissione dove, dopo aver scelto una coppia di etichette, ha compilato inserendo i dati (propri o del proprio "compagno") e sottoscritto la scheda anagrafica, e l'ha inserita in un apposito contenitore distante dalla commissione. Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato. Se uno, cento, mille o tutti i concorrenti, peraltro non solo presso l'Ateneo resistente, ma anche in altre sedi, avessero voluto farsi accompagnare (si intende anche in un'altra aula) da un candidato particolarmente preparato (ad es. un biologo, un chimico etc.) per fargli redigere l'elaborato nessuno se ne sarebbe accorto.

2. Ciò poteva essere evitato consegnando ai candidati un adesivo con le proprie generalità da attaccare nella scheda anagrafica. La graduatoria nazionale, quindi, è totalmente falsata.

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E SOLO SUBORDINATAMENTE DELL'INTERA PROVA

L'accelerato vizio di una delle fasi procedurali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria ed al connesso iter di svolgimento delle prove), rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori. Il diritto allo studio, infatti, può essere compresso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521). Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato**, Sez. VI, n. 4474 del 24 settembre 2015; 9 giugno 2014, n. 2935; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; **T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927**, confermata in sede di merito con sentenza **16 luglio 2012, n. 1352; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**). La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria per l'a.a. 2018/19.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 14996/2018) nella sottosezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 12550/2019 [\(SCARICA\)](#):

7. Testo integrale del ricorso [\(SCARICA\)](#).